

BGer 4A_447/2020 vom 24. Mai 2022

Bundesgericht, 2022-05-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_447_2020

FR: TF 4A_447/2020 du 24 mai 2022

IT: TF 4A_447/2020 del 24 maggio 2022

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (combinati art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), che ha statuito dopo una decisione di rinvio del Tribunale federale, in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ammissibile.

E. 2

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con chiarezza in che consiste la violazione del diritto (DTF 140 III 86 consid. 2).

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 3.1

Contrariamente all'abrogata legge sull'organizzazione giudiziaria (art. 66 cpv. 1 OG), la LTF non contiene alcuna norma che prevede espressamente che i Tribunali cantonali e lo stesso Tribunale federale siano vincolati dalla decisione di rinvio. Ciò perché l'effetto vincolante è stato ritenuto ovvio dal legislatore (DTF 135 III 334 consid. 2.1). Secondo questo principio, l'autorità cantonale alla quale è rinviata una causa è tenuta a fondare la sua nuova decisione sulle considerazioni giuridiche della sentenza del Tribunale federale; la sua cognizione è limitata dalla motivazione della sentenza di rinvio, nel senso che essa è vincolata a ciò che è già stato definitivamente deciso dal Tribunale federale, come pure agli accertamenti di fatto che non erano stati criticati (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 pag. 222, con rinvii). Essa può tener conto di fatti e prove nuovi, purché soddisfino le esigenze dell' art. 317 cpv. 1 CPC , ma solo sui punti che erano oggetto del rinvio. Questi non possono essere estesi, né stabiliti su una nuova base giuridica (DTF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; sentenza 4A_337/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 4.1).

Adito con un ricorso contro la nuova decisione, il Tribunale federale non può fondarsi su motivi che aveva scartato nella sentenza di rinvio o che non aveva dovuto esaminare, perché le parti non li avevano adottati nella precedente procedura di ricorso, anche se avrebbero potuto - e dovuto - farlo. La portata della sentenza di rinvio dipende quindi dal suo contenuto in relazione al ricorso e alla risposta che erano stati depositati: il procedimento civile deve alla fine concludersi e le parti - sia il ricorrente che l'opponente - devono sollevare tutte le censure che desiderano vedere trattate, affinché il Tribunale federale sia in grado di emettere una decisione definitiva che ponga fine alla controversia. Entro questi limiti, un ricorso in materia civile può essere presentato per violazione del diritto, come previsto dagli art. 95 e 96 LTF , compresi i diritti costituzionali (sentenza 4A_337/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 4.2, con rinvii).

E. 3.2

Da quanto appena esposto discende che le ricorrenti non possono validamente rimettere in discussione in questa sede il prezzo di fr. 1'100'000.-- fissato nel contratto di appalto, come invece fanno nel ricorso in esame, indicando segnatamente che esso non includerebbe l'IVA, atteso che la relativa censura era stata dichiarata inammissibile nel consid. 9.2.1 della sentenza di rinvio.

Altrettanto improponibile risulta essere la lamentela concernente la mancata consultazione delle parti prima di procedere all'emanazione del nuovo giudizio cantonale. La sentenza di rinvio non richiedeva una loro nuova presa di posizione, ma semplicemente che la Corte cantonale operasse un completamento degli accertamenti di fatto in base al fascicolo processuale per quanto attiene al valore della prestazione eseguita e statuisse di nuovo (cfr. sotto consid. 4).

E. 4

Nella sentenza di rinvio questa Corte ha dapprima indicato che all'appaltatore che effettua solo una parte di una prestazione per la quale è pattuita una mercede forfettaria spetta una porzione di tale mercede proporzionale al rapporto esistente tra il valore della prestazione parziale effettivamente eseguita e il valore della prestazione contrattuale intera prevista inizialmente. La giustificazione di questo metodo sta nel fatto che determinate parti di una prestazione da remunerarsi a forfait possono rivelarsi più onerose di altre; in altre parole, a una determinata percentuale di esecuzione dell'opera non corrisponde necessariamente la medesima percentuale di retribuzione. Ha poi rilevato che la sentenza cantonale menziona

la percentuale d'esecuzione dei lavori (93.5 %), ma non contiene accertamenti sul valore della prestazione parziale eseguita né indica che questa coincide con la percentuale di esecuzione. Ha quindi ritornato la causa alla Corte di appello per completazione degli accertamenti di fatto e nuovo giudizio, precisando che l'onere di allegare, sostanziare e provare i fatti rilevanti per la mercede incombe sulle appaltatrici.

E. 5.1

Statuendo nuovamente la Corte cantonale è giunta alla conclusione che le attrici non avevano allegato alcunché in merito al valore delle opere fornite, essendosi in sostanza limitate ad indicare un calcolo che teneva conto del corrispettivo ritenuto pattuito per i lavori preliminari (fr. 1'306'800.-- ridotti a fr. 1'254'528.-- in considerazione della loro incompleta esecuzione) da cui sono stati dedotti il 10 % della trattenuta di garanzia, fr. 97'200.-- di acconto ricevuto dal committente e fr. 530'000.-- che questi ha direttamente versato al subappaltatore, per giungere a un saldo di fr. 501'875.--. Il convenuto dal canto suo aveva contestato sia il corrispettivo di fr. 1'306'800.-- sia il metodo di calcolo "tanto semplicistico quanto errato" adottato dalle attrici. Nella replica quest'ultime si sono limitate a ribadire le loro allegazioni, confermando l'ammontare del credito a loro favore e che le fatture prodotte erano fedefacenti. Nella duplice il convenuto ha invece ripetuto di contestare le fatture delle appaltatrici.

A titolo abbondanziale, i Giudici cantonali hanno poi rilevato che, a prescindere dalla predetta carenza allegatoria della parte attrice, mancano pure le prove del valore dei lavori effettuati.

E. 5.2

Le ricorrenti affermano che la scelta del committente di rinunciare alla prestazione tardiva non lo libera dall'obbligo di pagare la mercede per la parte dell'opera eseguita e di aver sostenuto che il valore della prestazione parziale effettuata coincideva con la percentuale di esecuzione, questione che la Corte cantonale non aveva neppure valutato. Nemmeno l'opponente, che si sarebbe limitato a una contestazione generica, avrebbe mai sostenuto che vi fossero state determinate parti della prestazione effettuata più onerose di altre, di modo che la percentuale di esecuzione non avrebbe corrisposto al suo valore. Ritengono che la Corte cantonale sia incorsa in "un accertamento arbitrario dei fatti e lesivo dell' art. 42 cpv. 2 CO " e abbia emanato una sentenza scioccante, poiché questa avrebbe per conseguenza di porle "in passivo di oltre CHF 20'000", avendo esse ricevuto dal committente unicamente fr. 97'200.-- di fronte a un versamento al subappaltatore di fr. 120'000.--. Asseriscono che dagli atti risulterebbe che il committente aveva versato, il giorno della rescissione del contratto, al nuovo appaltatore degli scavi - che era il capofila dei precedenti subappaltatori - fr. 592'500.-- e che questi si riteneva totalmente tacitato: per questi motivi, secondo le ricorrenti, il valore della sua prestazione ammontava, tenuto conto dell'importo di fr. 120'000.-- già versatogli, a fr. 712'500.--, somma che corrisponderebbe al 95 % del valore dell'intera prestazione pattuita. Sostengono pure che nell'ipotesi in cui la Corte cantonale avesse ritenuto di non disporre delle prove necessarie, essa avrebbe dovuto stabilire la mercede in applicazione dell' art. 42 cpv. 2 CO .

E. 5.3.1

Visto il tenore dell'argomentazione ricorsuale appare opportuno ricordare alcuni principi sanciti dal diritto procedurale. Quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe alle parti, e non al giudice, raccogliere i fatti del

processo. Le parti devono allegare i fatti sui quali fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i mezzi di prova che vi si riferiscono e contestare i fatti allegati dalla controparte, il giudice dovendo, giusta l' art. 150 cpv. 1 CPC , unicamente assumere le prove su fatti controversi giuridicamente rilevanti (DTF 144 III 519 consid. 5.1). Ciò contrariamente a quanto si verifica in procedure rette dal principio inquisitorio, in cui compete al giudice accertare d'ufficio i fatti (DTF 137 III 617 consid. 5.2).

In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell' art. 222 cpv. 2 CPC i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella risposta per i fatti che devono essere allegati dal convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplice se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l' art. 229 cpv. 2 CPC (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1). I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).

E. 5.3.2

In concreto, affermando di dover essere retribuite o lamentando che l'opponente non avrebbe sufficientemente sostanziato l'esistenza di parti dell'opera più onerose di altre, le ricorrenti sembrano dimenticare che, come specificato in modo vincolante dalla sentenza di rinvio, spettava a loro allegare e sostanziare i fatti rilevanti per stabilire l'ammontare della mercede dovuta. Ora, limitandosi ad apoditticamente affermare di avere allegato che il valore della prestazione eseguita corrispondeva alla percentuale di esecuzione dell'opera, senza però indicare con un preciso riferimento agli atti di causa dove ciò sarebbe avvenuto, le ricorrenti non soddisfano le esigenze di motivazione che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata nella sentenza impugnata (sopra consid. 2).

Quando poi, discutendo liberamente le prove agli atti, le ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di non averne spontaneamente dedotto che la percentuale del valore dell'opera eseguita (95 %) era addirittura superiore alla percentuale della sua esecuzione (93 %), esse misconoscono il ruolo - descritto sopra - che le parti devono svolgere in un procedimento retto dalla massima dispositiva. Inconferente si rivela infine il rinvio all' art. 42 cpv. 2 CO , norma che può alleggerire l'onere della prova, ma non sminuisce l'obbligo di allegare e sostanziare, nella misura possibile, tutti i fatti rilevanti (DTF 133 III 462 consid. 4.4.2 pag. 471; sentenza 4A_355/2018 del 3 gennaio 2019 consid. 8).

E. 6

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella ridotta misura in cui è ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).